



Giunta Regionale

Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro

Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2008. 0285626  
del 27/11/2008



## **MODALITA' PER LA RENDICONTAZIONE DEI POLI TECNICI**

**DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1306 DEL 28/07/2008 "APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI A VALERE SUL PIANO TRIENNALE REGIONALE DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE ALTA, SPECIALISTICA E SUPERIORE, IN ATTUAZIONE PROPRIA DELIBERA N. 630/2008 - I PROVVEDIMENTO".  
(Percorsi IFTS e Formazione Superiore o Alta Formazione.)**

Il polo è costituito dalla rete delle attività proposte dai soggetti - istituti scolastici, organismi di formazione professionale accreditati, imprese, università - negli ambiti settoriali di riferimento, per rafforzare e potenziare le singole iniziative raccordandole all'interno degli ambiti regionali coerenti con le sei aree tecnologiche definite a livello nazionale, in modo da accelerare la diffusione dei risultati all'insieme del sistema sociale, economico e formativo.

Il polo è la modalità con la quale i diversi soggetti titolari delle attività formative, in rete tra loro, svolgono il confronto organico su temi specifici e specializzati, per produrre modelli formativi, didattici e di ricerca, nonché "strumenti" utili a tutti quanti operano per la qualificazione e professionalizzazione delle persone.

### Soggetti attuatori

I soggetti che possono attuare l'offerta formativa sono:

1. per i percorsi ITS: le **fondazioni di partecipazione**, promosse da una istituzione scolastica di ordine tecnico o professionale, che assumono la denominazione di "Istituto Tecnico Superiore", con l'indicazione dell'area tecnologica nazionale di riferimento;
2. per i percorsi IFTS (azione 1): i soggetti associati di cui all'art. 69 della L.144/99;

40127 Bologna, Viale Aldo Moro 38 - Tel 051/ 283896 -051/283727 - Fax 051/283923  
e-mail: gcr@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP			Classif.	4491	700	10	40		Fasc.	2007	1	

3. per i percorsi di formazione superiore e alta formazione (azione 2): gli enti accreditati dalla Regione per l'ambito della formazione superiore "in partenariato" con una o più imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema formativo regionale e della ricerca.

### **Detti organismi devono operare in partenariato.**

Presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione. La sostituzione di un partner in corso d'opera, è ammessa se pienamente motivata e solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione.

**I partners operano a costi reali** senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna. Le spese complessivamente sostenute dai singoli partners dovranno essere addebitate al soggetto capofila nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione stipulata ad avvio delle attività previste per l'operazione, distinte tra costi diretti e costi indiretti e troveranno giusta allocazione rendicontuale rispettivamente agli aggregati B e C di cui allo schema di preventivo di dettaglio approvato. La verifica rendicontuale sui partners sarà finalizzata a verificare l'effettiva realtà dei costi sostenuti in ordine a quanto complessivamente addebitato al soggetto capofila.

In sede di rendicontazione sarà verificata inoltre la coerenza del piano esecutivo di realizzazione e di spesa presentato all'Amministrazione in fase di avvio con le relative spese contenute nella proposta di rendiconto. Sono ammissibili gli scostamenti in aumento o in diminuzione delle quote assegnate ai partner per un massimo del 20% dei relativi budget assegnati rispetto al piano esecutivo presentato. Tale scostamento sarà supportato da una modifica motivata e scritta dell'accordo (sottoscritto da tutti i partner) conservato agli atti dal soggetto titolare per le opportune verifiche rendicontuali. Nei casi di scostamenti superiori al 20%, gli stessi saranno ammissibili previa approvazione da parte degli uffici regionali competenti del nuovo accordo contenente le variazioni apportate e le opportune motivazioni.

Relativamente ai costi indiretti, l'opzione espressa dal soggetto capofila in ordine alla forfetizzazione o meno dei costi indiretti, **vincola tutti i partners**. I soggetti non accreditati sono comunque tenuti a dimostrare la realtà della relativa quota dei costi indiretti attraverso idonei documenti giustificativi imputati secondo il criterio del *pro-rata temporis*.

La **responsabilità della rendicontazione** finanziaria finale è a carico del Soggetto titolare dell'Operazione, il quale dovrà coordinare le attività di predisposizione della documentazione di spesa dei partners, pur non sostituendosi ad essi nella presentazione dei giustificativi. Infatti, ogni partner sarà soggetto di verifica a sè, esponendo i costi reali al pari del Soggetto titolare.

Relativamente all'**ammissibilità delle spese**, è opportuno sottolineare che le stesse saranno ammissibili se coerenti con le previsioni di cui al punto 7.2.4. della DGR 140/2008.

Le spese saranno ammissibili, inoltre, se sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale, comprese quelle in materia contabile.

**Precisazioni utili ai fini della rendicontazione delle spese presentate dagli Istituti scolastici e dalle Università.**

Si precisa che, in virtù di un rapporto di partenariato, non sono ammissibili incarichi ad personam assegnati, ad esempio, dall'ente di formazione ad un dipendente scolastico o dell'Università, il cui costo deve invece essere presentato direttamente dalla Istituzione scolastica o dall'Università stessa. Fanno eccezione i soli incarichi con gettone di presenza per i componenti della Commissione d'Esame, previa autorizzazione a svolgere l'attività da parte dell'Istituto scolastico o dell'Università.

**Istituti scolastici**

Per il personale delle Istituzioni scolastiche, i massimali da corrispondere al personale sono individuati secondo la relativa contrattazione d'Istituto come previsto dal CCNL, comparto Scuola, vigente e in linea con le indicazioni contenute negli art. 6 "Relazioni a livello di Istituzione Scolastica" e nell'art. 130 "Attività Aggiuntive" del già richiamato CCNL.

(L'art. 6 "Relazioni a livello di istituzione scolastica", punto 2, lett. C "criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali" e "modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo").

In ogni caso i massimali dei compensi non potranno essere superiori a quelli che si evincono dalle Disposizioni della DGR n. 140/08, intesi quali compensi onnicomprensivi e connessi alle caratteristiche dei curricula delle risorse umane impiegate, alle funzioni svolte, etc.

Le spese di personale e le altre tipologie di spesa dovranno essere sostenute nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e delle Disposizioni Regionali sopra citate.

**Università**

L'Università conferisce incarichi al personale docente nel rispetto delle indicazioni contrattuali in vigore per il comparto di appartenenza e dei relativi vincoli previsti dalla Legge n. 230/2005 e nel D. Lgs 165/2001 all'art 53 comma 6 e successive integrazioni. Le spese di personale docente delle Università sono ammissibili in base al costo orario effettivamente sostenuto e non possono superare i massimali previsti dalla DGR 140/2008.

Per il personale non docente si dovrà fare riferimento alle previsioni di cui al CCNL, comparto Università, vigente nel periodo di realizzazione delle attività.

**Spese relative all'utilizzo di beni.**

Ai sensi dell'articolo 11 c. 2 del Regolamento (CE) 1081/2006 sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di dell'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 c. 3 lett. c)).

Non sono quindi ammissibili le spese per l'acquisto di beni mobili (attrezzature, veicoli, mobilio, ecc.) e beni immobili.

L'ammortamento di tali beni costituisce, invece, spesa ammissibile a condizione che:

- i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'operazione;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

In base all'articolo 102 c. 5 del Tuir, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata.

Quanto sopra previsto in tema di ammortamenti è applicato per analogia anche alle Istituzioni scolastiche e alle Università.

Nel caso di attività formative, la spesa per l'acquisto di materiale didattico ad uso dei destinatari della formazione è ammissibile e imputabile all'operazione finanziata purché sia sostenuta nell'arco temporale di realizzazione e sia supportata da documenti di spesa con chiaro riferimento all'operazione finanziata.

La Responsabile del Servizio  
Marisa Bertacca